



Maniscalco Insurance
di Maniscalco Rocco & C. S.a.S.
Via S. Damaggio Fischetti, 43 - telefax 0933 913697
Via Borromini, 4 - telefax 0933 921333
P.IVA 01946360854
93012 GELA (CL)



CONVENZIONE

Tra

L'Ordine degli Avvocati di Gela , con sede Palazzo di Giustizia - 93012 - Gela (CL), in persona del Presidente Avv Ignazio Emmolo

E

Maniscalco Insurance di Rocco Maniscalco & c. Sas , Agenzia Generale Compagnia Nobis Assicurazioni Spa , con sede in Gela (CL) Via S. Damaggio Fischetti 43 , cod. fiscale e p.iva 01946360854, in persona del legale Rappresentante e Agente Rocco Maniscalco ,

di seguito l'Agenzia

PREMESSO CHE

- Agency 4.0 ha strutturato con Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa , il Prodotto RCT PROFESSIONALE AVVOCATI ;
- E' interesse dell'Ordine Professionale rendere ai propri iscritti servizi in Convenzione per agevolarne la fruibilità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- **Articolo 1.** L'Agenzia si propone di offrire agli iscritti dell' Ordine degli Avvocati di Gela il prodotto RCT PROFESSIONALE AVVOCATI e Infortuni , strutturato da Agency 4.0. con la Compagnia Nobis Assicurazioni Spa , alle condizioni vigenti di cui al Fascicolo Informativo RCT PROFESSIONALE AVVOCATI ed Giugno 2017 .L'offerta economica riservata agli iscritti dell'Ordine Avvocati di Gela è la seguente:
 - Tariffa garanzia Rc : come da allegato n. 1 con applicazione sconto massimo 15%
 - Tariffa garanzia Infortuni: come da allegato n. 2
- **Articolo 2.** Al fine di agevolare gli iscritti , l' Ordine degli Avvocati di Gela si impegna ad informare gli stessi, mediante i canali a disposizione, dei contenuti della presente convenzione .
- **Articolo 3.** La presente convenzione avrà durata di anni uno a far data dalla firma della presente e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata o PEC di una parte all'altra .
- **Articolo 4.** Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire per iscritto.
- **Articolo 5.** Le parti con la firma della presente autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. mod. e integrazioni , per le finalità di cui alla presente convenzione.

GELA, il 27/10/17

Ordine degli Avvocati di Gela
Il Presidente

Maniscalco Insurance Sas
Il leg. Rappresentante

Maniscalco Insurance
di Maniscalco Rocco & C. S.a.S.
L'Agente

Maniacalco Insurance
Maniacalco Road & C. S. S.
Maniacalco Road & C. S. S.
Maniacalco Road & C. S. S.
Maniacalco Road & C. S. S.

Maniacalco Insurance
Maniacalco Road & C. S. S.

ALLEGATO N. 1 CONV. ORDINE AVVOCATI GELA



Servizio dedicato



TARIFFARIO RC AVVOCATI (Flessibilità Agenzia previa autorizzazione)

PROFESSIONISTA INDIVIDUALE						
<i>Fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso</i>	Fino ad € 30.000,00	da € 30.001,00 a € 70.000,00	Da € 70.001,00 a € 150.000,00	da € 150.001,00 a € 300.000,00	da € 300.001,00 a € 500.000,00	Oltre € 500.001,00

<i>Massimale Per sinistro e per anno assicurativo</i>	Premio Annuale Lordo					
	350.000,00 €	200,00 €				
500.000,00 €	235,00 €	275,00 €				
1.000.000,00 €	285,00 €	440,00 €	520,00 €	700,00 €	9100,00 €	R.D.
2.000.000,00 €		610,00 €	740,00 €	875,00 €	1.010,00 €	R.D.
3.000.000,00 €			875,00 €	1.050,00 €	1.150,00 €	R.D.

STUDIO ASSOCIATO/SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI					
<i>Fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso- n. professionisti</i>	Fino ad € 150.000,00 Max 3 Professionisti	Fino ad € 250.000,00 Max 5 Professionisti	Fino ad € 500.000,00 Max n.10 Professionisti	Oltre € 500.000,00 Max n.10 Professionisti	Oltre 10 professionisti

<i>Massimale</i>	Premio Annuale Lordo				
	1.000.000,00 € per sinistro ; € 2.000.000,00 € per anno assicurativo	650,00 €	885,00 €	1.300,00 €	
2.000.000,00 € per sinistro ; € 4.000.000,00 € per anno assicurativo	900,00 €	1.150,00 €		2.600,00 €	
5.000.000,00 € per sinistro ; € 10.000.000,00 € per anno assicurativo					R.D.

Professionista Individuale

Franchigia € 1.000,00

Studio Associato/Società Tra Professionisti

Franchigia € 1.500,00

Conforme al Decreto Ministero Giustizia 22.09.2016;

Comprende:

- Consulenza fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti;
- Danni da interruzione/sospensione di attività;
- Responsabilità per errato trattamento dati D.Lgs 196/2003;
- Committenza auto;
- Conduzione dello studio

- Attività di arbitro, conciliatore, amministratore di stabili condominiali, libero docente per discipline economiche-legali-tributarie;
- Ultrattività 10 anni;
- Retroattività illimitata

Condizioni opzionali con pagamento sovrappremio	Premio Aggiuntivo
Funzioni Pubbliche (Art. 30 CGA)	€ 150,00
Attività di Amministratore e Sindaco (Art. 31 CGA)	€ 300,00

Maniscalco Insurance
di Maniscalco Rocco & C. S.a.S.
L'Agente

RISCHI RISERVATI DIREZIONE :
In caso di risposte "SI" ai punti 3,4 ,5,6 e 7 e 9 del questionario Mod. QRCAV Ed. 09/2017

TARIFFARIO ASSICURAZIONE INFORTUNI AVVOCATI – RISCHIO PROFESSIONALE

PACCHETTO A	
Garanzia	Massimale
MORTE	100.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	100.000,00 € franchigia 10%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €


PACCHETTO B	
Garanzia	Massimale
MORTE	100.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	100.000,00 € franchigia 7%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO C	
Garanzia	Massimale
MORTE	100.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	100.000,00 € franchigia 5%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max. 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO D	
Garanzia	Massimale
MORTE	100.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	100.000,00 € franchigia 3%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

* Si intende prestata la garanzia solo in seguito a ricovero successivo ad infortunio

POLIZZA NON IN CONVENZIONE	Premio lordo Annuo	Premio lordo Annuo h24	RISCHI RISERVATI DIREZIONE : In caso di risposte SI ai punti 10) 12) 14) del questionario mod. QRCV ed 09/2017
PACCHETTO A	€ 80,00	€ 112,00	
PACCHETTO B	€ 95,00	€ 133,00	
PACCHETTO C	€ 112,00	€ 156,00	
PACCHETTO D	€ 140,00	€ 196,00	



TARIFFARIO ASSICURAZIONE INFORTUNI AVVOCATI – RISCHIO PROFESSIONALE

PACCHETTO A 1	
Garanzia	Massimale
MORTE	200.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	200.000,00 € franchigia 10%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO B 1	
Garanzia	Massimale
MORTE	200.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	200.000,00 € franchigia 7%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO C 1	
Garanzia	Massimale
MORTE	200.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	200.000,00 € franchigia 5%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO D 1	
Garanzia	Massimale
MORTE	200.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	200.000,00 € franchigia 3%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

* Si intende prestata la garanzia solo in seguito a ricovero successivo ad infortunio

POLIZZA NON IN CONVENZIONE	Premio lordo Annuo	Premio lordo Annuo h24	RISCHI RISERVATI DIREZIONE :
PACCHETTO A 1	€ 144,00	€ 201,00	In caso di risposte SI ai punti 10) 12) 14) del questionario mod. QRCV ed 09/2017
PACCHETTO B 1	€ 171,00	€ 240,00	
PACCHETTO C 1	€ 202,00	€ 283,00	
PACCHETTO D 1	€ 252,00	€ 353,00	


Maniscalco Insurance
 di Maniscalco Rocco & C. S.p.A.
 L'Agente



Servizio dedicato

TARIFFARIO ASSICURAZIONE INFORTUNI AVVOCATI – RISCHIO PROFESSIONALE

PACCHETTO A 2	
Garanzia	Massimale
MORTE	300.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	300.000,00 € franchigia 10%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €


PACCHETTO C 2	
Garanzia	Massimale
MORTE	300.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	300.000,00 € franchigia 5%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO B 2	
Garanzia	Massimale
MORTE	300.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	300.000,00 € franchigia 7%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO D 2	
Garanzia	Massimale
MORTE	300.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	300.000,00 € franchigia 3%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

* Si intende prestata la garanzia solo in seguito a ricovero successivo ad infortunio

POLIZZA NON IN CONVENZIONE	Premio lordo Annuo	Premio lordo Annuo h24	RISCHI RISERVATI DIREZIONE : In caso di risposte SI ai punti 10) 12) 14) del questionario mod. QRCAV ed 09/2017
PACCHETTO A 2	€ 208,00	€ 291,00	
PACCHETTO B 2	€ 247,00	€ 346,00	
PACCHETTO C 2	€ 291,00	€ 408,00	
PACCHETTO D 2	€ 364,00	€ 509,00	


Maniscalco Insurance
di Maniscalco Rocco & C. S.p.A.
L'Agente

TARIFFARIO ASSICURAZIONE INFORTUNI AVVOCATI – RISCHIO PROFESSIONALE

PACCHETTO A 3	
Garanzia	Massimale
MORTE	400.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	400.000,00 € franchigia 10%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO C 3	
Garanzia	Massimale
MORTE	400.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	400.000,00 € franchigia 5%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO B 3	
Garanzia	Massimale
MORTE	400.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	400.000,00 € franchigia 7%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

PACCHETTO D 3	
Garanzia	Massimale
MORTE	400.000,00 €
INVALIDITA' PERMANENTE	400.000,00 € franchigia 3%
INABILITA' TEMPORANEA	50,00 € giornaliera franchigia 10 gg (max 60 gg)
RIMBORSO SPESE MEDICHE*	2.000,00 €

* Si intende prestata la garanzia solo in seguito a ricovero successivo ad infortunio

POLIZZA NON IN CONVENZIONE	Premio lordo Annuo	Premio lordo Annuo h24	RISCHI RISERVATI DIREZIONE : In caso di risposte SI ai punti 10) 12) 14) del questionario mod. QRCAV ed 09/2017
PACCHETTO A 3	€ 272,00	€ 381,00	
PACCHETTO B 3	€ 323,00	€ 452,00	
PACCHETTO C 3	€ 381,00	€ 534,00	
PACCHETTO D 3	€ 476,00	€ 666,00	

POLIZZE IN CONVENZIONE

Da valutare di volta in volta, in base al numero degli aderenti.

Maniscalco Insurance
di Maniscalco Rocco & C. S.a.S.
L'Agente



NOBIS

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Nobis Compagnia di Assicurazioni

Contratto di Assicurazione
RCT Professionale
AVVOCATI

Fascicolo Informativo

EDIZIONE: GIUGNO 2017

Versione: 001.06.2017
In vigore dal 01.06.2017

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota Informativa
- Glossario di Polizza
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCICOLO INFORMATIVO



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. – P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO MASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 1 00163
Assicuratrice a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritta al n° 062 del Gruppo Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI "RAMI ELEMENTARI" – (Art. 185 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 N. 2009)

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.

Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.a.

1 – Informazioni generali

Sede Legale ed Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518708

Fax 011 4518730

Sito Internet www.nobisassicurazioni.it

Email info@nobisassicurazioni.it

Pec: nobisassicurazioni@pec.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è appartenente al Gruppo Assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – Iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi ed è soggetta alla direzione e coordinamento di INTERGEA Finanze S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2016 il Patrimonio Netto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 16,78 milioni di Euro di cui 10,0 milioni per capitale sociale e 6,78 milioni per totale di riserve patrimoniali. L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità è pari ad euro/m 19.680 e la Compagnia presenta fondi propri ammissibili a copertura per



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO MASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00168

Affiliata al Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – Iscritto al n. 052 del Gruppo Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



22.255 euro/m, con una eccedenza pari a 2.575 euro/m (+13%).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Alla scadenza il presente contratto di Assicurazione non si rinnova tacitamente.

AVVERTENZA: Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 9 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per propria colpa (compresa quella grave), errore od omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel modulo di proposta.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:

L'assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia tiene indenni gli assicurati per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione e denunciati all'Impresa dall'assicurato durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti sia precedenti che concomitanti alla validità della polizza (retroattività ILLIMITATA). Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta salvo il caso in cui, a seguito della cessazione definitiva dell'attività professionale avvenuto nel periodo di vigenza della polizza e per cause diverse dalla radiazione o sospensione, vengano avanzate nei confronti dell'Assicurato e per la prima volta, richieste di risarcimento entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di validità della polizza, purchè le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altra Compagnia di Assicurazione.

Sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive o prestazioni gratuite. Altre cause di esclusione sono elencate all'articolo 29 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:

Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI:

FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nel modulo di polizza o espressamente specificata nelle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA:

L'assicurato viene condannato a risarcire ad un cliente EUR 15.000. Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio -una franchigia per sinistro di EUR 1.000. L'assicurazione paga al danneggiato la somma quantificata a titolo di risarcimento (€ 15.000,00) e recupera la franchigia dall'assicurato (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell'assicurato.

AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO: rappresenta la somma totale che l'Impresa mette a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. – P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

Scritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n° 1/20168

Appartenente al Gruppo Assicurativo INTERGEA e Intergea S.p.A. – Iscritta al n° 252 del Gruppo Assicurativo
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

Numero di polizza: 0114518708/001/001/001/001/001



stata negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione salva l'ultrattività decennale prevista per legge
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 28 e 29 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

10. Legge applicabile al contratto

Per l'interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 12 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE).

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato (vedasi articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione della Prestazione (indennizzo)

AVVERTENZA: modalità e termini per la denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso all'Assicuratore.

Per maggiori informazioni relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia agli art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518744
Fax: 011 4518730
E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela Utenti,
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- nome, cognome e domicilio della reclamante,
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- breve descrizione del motivo di lamentela,
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 100758
Assicuratore e Gruppo assicurato INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto all'ROD dei Gruppi Assicuratori
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.
www.nobisassicurazioni.it



I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS riporta sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
L'Amministratore Delegato
Carlo Calvi



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgero Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
N° 121163
Assicurazioni e Gruppo Assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. - iscritta al n° 051/04/Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.
www.intergea.it

Assicurato: in caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende l'Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel Modulo di Polizza, i partners, i professionisti associati e tutti i soci e Collaboratori, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della polizza.

Atto Illecito:

1. qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'Assicurato o da uno dei suoi Collaboratori;
2. qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Collaboratori dell'Assicurato.

Atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.

Circostanze:

1. qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
2. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
3. qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti.

Claims Made: la Polizza garantisce esclusivamente le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione convenuto in Polizza e da lui debitamente inoltrate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché la richiesta di risarcimento nasca da errori, azioni od omissioni commessi dall'Assicurato con Retroattività stabilita in ILLIMITATA. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta, salvo il periodo di ultrattività decennale prevista dalla normativa vigente.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato.

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

Fatturato: E' l'importo dichiarato ai fini I.V.A., conseguito in un anno finanziario (ammontare complessivo del cumulo degli introiti, onorari e altre spettanze). In caso di Studio Associato, il fatturato si intenderà il risultato della somma del fatturato dichiarato da ciascun Assicurato facente parte dello Studio Associato

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa/ Società : Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a. con sede in Borgaro Torinese (TO) - 10071 - Via Lanzo n. 29.

Massimale: l'obbligazione massima della Società, per sinistro e/o per anno assicurativo.

Perdita:

1. l'obbligo di Risarcimento dei danni derivanti da sentenze o transazioni cui l'Assicurato sia tenuto per legge;



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
Scrittura alla 142 dell'800 delle imprese di assicurazione al 1/02/52
Assicuratore e Gruppo assicurativo INTERGEA Firenze S.p.A. - iscritto al n° 052 del Gruppo Assicuratori
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobisassicazioni.it



2. Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
3. Costi e Spese sostenute dall'Assicurato con il consenso scritto della Società nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'Assicurato per Responsabilità Civile.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società.

Questionario-Proposta : il documento che contiene informazioni sull'Assicurato e firmato da quest'ultimo , attraverso il quale la Società prende atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le ulteriori informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte della Società anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile.
Il Questionario-Proposta forma parte integrante del contratto.

Risarcimento : la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rivalsa : il diritto che spetta alla Società nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro : la prima richiesta di risarcimento danni inviata all'Assicurato

Terzi: Tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i familiari dell'Assicurato e i collaboratori dell'Assicurato



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO MASS n° 2821 del 06 Agosto 2008
scritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 100164
Assicuratore e Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritta al n° 052 del Gruppo Assicuratori
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.
www.nobis.it

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o risarcimento, nonché la stessa cessazione del contratto assicurativo (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Art. 4 – Calcolo del premio

Il premio di polizza viene calcolato in funzione del fatturato dichiarato nel Questionario-Proposta che forma parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'Assicurato relative alla dichiarazione del fatturato, tali che la Società non avrebbe dato il loro consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero ammontare degli introiti, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto al Risarcimento.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione e Validità delle Comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate ed accettate per iscritto dalle parti.

Per essere ritenute valide ed efficaci tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata, raccomandata via pec o telefax all'indirizzo della Società o dell' Intermediario che ha in carico la polizza così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata, raccomandata via pec, telefax o e-mail all'indirizzo dell'Assicurato.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all' Intermediario oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio entro e non oltre 7 gg. dal verificarsi dello stesso. A seguito della comunicazione inviata alla Compagnia quest'ultima dovrà comunicare l'accettazione del rischio aggravato con il necessario adeguamento del premio o la mancata accettazione entro e non oltre 10 gg dalla comunicazione dell'Assicurato.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. – P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 1/20168

Assicuratore a Gruppo ASSICURAZIONE INTERGEA FINANCE S.p.A. – iscritta al n° 052 del Gruppo Assicuratori

SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

NOBIS è un marchio registrato di INTERGEA FINANCE S.p.A.



Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

Art. 8 – Obblighi delle Parti in caso di Sinistro

L'Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere all'Impresa o all'Intermediario cui è assegnata la polizza a mezzo lettera raccomandata o via pec :

- ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta;
- ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità collegata alla professione;
- qualsiasi Circo stanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.

L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta dell'Impresa, tutte le informazioni, la documentazione e l'assistenza per una corretta istruzione del sinistro.

(vi è un'ultrattività decennale pertanto questa clausola non ha senso)L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto della Società .

In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione della Società o i diritti di rivalsa dei medesimi.

In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dalla Società.

L'Impresa non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dalla Società e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l'obbligo risarcitorio dell'Impresa per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare con il quale la vertenza avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e l'importo residuo resterà a carico dell'assicurato. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell'Assicurato ogni maggior onere sofferto dall'Impresa , derivante dal ritardo.

Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all'indennità.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09534040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
scritta alla 042 / 049 / 000 come impresa di assicurazione al n° 00153
Appartenente al Gruppo assicurativo INTERGEA FINANCE S.p.A. – iscritta al n° 052 del Gruppo Assicurativo
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.



Art. 9 – Cessazione e rinnovo del Contratto

Alla scadenza indicata nel Modulo di Polizza, il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le Parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del Codice Civile.

Se il Contraente intende rinnovare l'assicurazione, le condizioni relative e il Premio del nuovo Contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dal Contraente stesso all'Impresa. In assenza di sinistri é concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo; in caso di accettazione della proposta da parte del Contraente e dietro versamento del Premio richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza, in caso contrario il Contraente dovrà versare il Premio conteggiato in pro-rata.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 – Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge italiana in materia.

Art. 13 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da atti illeciti che avvengono nel Mondo Intero esclusi Stati Uniti d'America; Canada; Virgin Island; Israele; Emirati Arabi Uniti.

Art. 14 – Persone non considerate Terzi

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :

- a) l'Assicurato, il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

Art. 15 – Recesso in caso di sinistro Rinuncia alla facoltà di recedere

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, sia il Contraente che gli Assicuratori rinunciano alla facoltà di recedere da questa Polizza ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 c. 2 del Decreto Ministero della Giustizia 22 settembre 2016.

Art. 16 - Rischi esclusi

Sono esclusi i sinistri e le responsabilità:



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

Scritta alla Sez. 0987800 delle Imprese di Assicurazione al n. 11/20168

Affiliamento al Gruppo assicurativo INTERGEO Finance S.p.A. – Registro al n. 362 del Gruppo Assicuratori
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEO FINANCE S.p.A.

www.nobis.it



- a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
- b) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) connesse con la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) relative a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
- Purché l'Impresa provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO MASS n° 2621 del 05 Agosto 2008

NOTIZIA ALLA MASS: l'operazione di assicurazione n° 1/2016
Assicuratrice è GRUPPO ASSICURATIVO INTERGEA FINANCE S.p.A. - ISCRITTO al n. 002 del Gruppo ASSICURATIVO
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobis.it

Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione

L'impresa , dietro pagamento del premio convenuto in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato , quale civilmente responsabile ai sensi di legge , per i danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti, permanenti temporanei e futuri, causati a terzi o a Clienti nello svolgimento dell'Attività Professionale di Avvocato conseguenti a propri fatti colposi, errori od omissioni , la cui richiesta di risarcimento sia stata avanzata per la prima volta da terzi o dai Clienti all'Assicurato stesso durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività , nell'espletamento dell'attività forense, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

L'Assicurazione si estende nei medesimi limiti e termini sopra indicati , alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi all'Assicurato e da lui debitamente denunciati all'Impresa , durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza , per danni a Terzi derivanti da fatti colposi o dolosi , commessi da dipendenti , collaboratori , praticanti e sostituti processuali dell'Assicurato - del cui operato debba rispondere ai sensi di legge - nell'ambito della Responsabilità civile derivante dallo svolgimento della Professione forense , fatto salvo il diritto di rivalsa di cui all'art.26 o di regresso ex art. 22 del presente contratto. Sono garantiti anche gli atti compiuti con colpa grave.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

Fatte salve le disposizioni di cui agli art. 19 e 20, terminato il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza , cessano gli obblighi della Società e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Ai sensi dell'Art. 1 c. 6 del Decreto 22/09/2016 del Ministero della Giustizia , ai fini della determinazione del Rischio Assicurato , per attività professionale si intende :

- a) L'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o nell'ambito di arbitrati sia rituali che irrituali;
- b) Gli atti ad essa preordinati , connessi o consequenziali ivi compresa l'iscrizione a ruolo della causa e l'esecuzione della notificazione comprese le attività svolte nel processo telematico;
- c) La consulenza e assistenza stragiudiziale;
- d) La redazione di pareri o contratti;

L'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni di cui al D. Lgs n. 28/2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014.

Sono comprese in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
- b) espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- c) La Responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per danni causati a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
SCRITA SIA 642 1067180 DELLA IPOTECHE DI ASSICURAZIONE SIA 11 00166
ASSICURATORE E GRUPPO ASSICURATIVO INTERGEA FINANCE S.p.A. – ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

NOBIS è un marchio registrato di INTERGEA FINANCE S.p.A.



- utilizzo, comunicazione e diffusione). La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 25% del massimale indicato in polizza, massimale valido, per ogni sinistro e per anno assicurativo;
- d) La Responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di Terzi connessi all'attività professionale esercitata;
 - e) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
 - f) L'Assicurazione vale inoltre per l'attività di :
 - a. Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
 - b. l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie;
 - g) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per committenza auto ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.
 - h) la responsabilità derivante dall'attività di custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai Clienti e dalle Controparti con le modalità ed i limiti previsti dal successivo art. 21 del presente contratto.

Art. 18 - Limiti di indennizzo

Il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo, è quello risultante in polizza ;limitatamente all'attività svolta dall'Assicurato unitamente ad altri professionisti – come indicato nel Questionario –Proposta - , il massimale per sinistro e per anno assicurativo è quello risultante dalla tabella sottostante in conformità ai massimali di copertura assicurativa minimi stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22.09.2016; per l'individuazione della Fascia di Rischio si fa riferimento a quanto dichiarato dall'Assicurato nel Questionario –Proposta per la valutazione del rischio che forma parte integrante della polizza stessa.

La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro come specificato in Polizza; tuttavia in caso di indennizzo , l'Impresa provvederà a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto , con obbligo a carico dell'Assicurato – tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo - di restituire all'Impresa l'importo della franchigia pattuita in polizza.

Resta convenuto tra le Parti che tutti i sinistri derivanti da eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro verificatosi nella data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società l'esistenza di fatti che avrebbero successivamente potuto comportare richieste di risarcimento.

Massimali della copertura assicurativa minima in base al Decreto Ministero della Giustizia 22.09.2016:

Cat.	Fascia di Rischio	Massimale Minimo
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore ad € 30.000,00	€ 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore ad € 30.000,00 e non superiore ad €	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO MASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
scritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 1/20163
 Assicuratrice al Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n. 052 del Gruppo Assicurazioni
 SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

Attestato di Registrazione al Tribunale di Torino

	70.000,00	
C	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore ad € 70.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore ad € 500.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro , con il limite di € 2.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore ad € 500.000,00	€ 2.000.000,00 per sinistro , con il limite di € 4.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	€ 5.000.000,00 per sinistro , con il limite di € 10.000.000,00 per anno assicurativo

Art. 19 - Validità dell'Assicurazione – Claims Made

L'assicurazione è prestata nella Forma Claims Made e copre le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dai Terzi o Clienti nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza per fatti generatori della Responsabilità avvenuti in epoca successiva al periodo di retroattività convenuto in ILLIMITATO e purchè le stesse richieste non si riferiscano ad atti già denunciati ad altra Compagnia di Assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato , o il Contraente per conto dell'Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

La retroattività illimitata si estende estesa anche a favore degli eredi dell'Assicurato.

Art.20 - Estensione della garanzia assicurativa- Ultrattività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale nel periodo di vigenza della polizza , per cause diverse dalla radiazione o sospensione, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di validità della polizza ,. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Art. 21 - Perdita Documenti

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di quest'ultimi.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro pari ad € 3.000,00.La garanzia tiene indenne l'Assicurato per i Costi e le Spese di qualsivoglia natura sopportati dall'Assicurato nel sostituire o restaurare

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. – P.Iva 09834840017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1 00768
 Assicuratrice e Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – Iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi
 SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.



tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese e sempre che sia fornita prova attestante la consegna in deposito dai clienti /controparti processuali.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 23 – Studi Associati - Persone assicurate

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di Polizza e fermo restando il Massimale di Risarcimento indicato nel Modulo di Polizza (risultante dalla tabella di cui all'art. 18 per fascia di rischio così come dichiarato dall'Assicurato nel questionario) , è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti, sempreché sia stato dichiarato il fatturato complessivo.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nel Questionario-Proposta. Nell'eventualità di cessazione dell' attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato e/o Contraente stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico della Società , in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 25 – R.c. Conduzione dello Studio

La presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione. **Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:**

- a) lavori di manutenzione straordinaria
- b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione
- c) installazione e manutenzione di insegne
- d) qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato)
- e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 05 Agosto 2008
Società alla base dell'offerta delle imprese di assicurazione di cui al 20165
Assicurata al Gruppo Assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritta al n. 252 del Gruppo Assicurativo
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobis.it



- f) danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga;
- g) la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato in Polizza e nel quale viene svolta l'attività assicurata.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, l'impresa non risponderà per somme in eccesso all'importo indicato in Polizza per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel Massimale di Polizza indicato in Polizza e non in aggiunta allo stesso.

Art. 26 – Diritto di Surrogazione

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 27 – Franchigia/Scoperto

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato coinvolto la Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza. Qualora l'Impresa abbia anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della Franchigia/Scoperto, il Contraente si obbliga a rimborsarlo all'Impresa dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 28 – Casi di cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, salvi i casi in cui sia diversamente disposto, l'Assicurazione cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;
- d) insolvenza o fallimento dell'Assicurato.

Art. 29 – Rischi Esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa

- a) i danni causati dallo svolgimento di attività diverse da quella/e indicata/e nel Questionario-Proposta;
- b) i danni lamentati con le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui e non dichiarate ed accettate al momento della stipula della polizza;
- c) i danni causati da un Professionista che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel Questionario-Proposta o la cui attività od autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez. dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 102165
Assicuratrice e Gruppo Assicuratore INTERGEA FINANCE S.p.A. - iscritto al n° 382 del Gruppo Assicuratori
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.



In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.

La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera.

Si precisa, inoltre, che **le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive sono valide solo se espressamente richiamate in Polizza e con pagamento di premio aggiuntivo:**

- d) Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione;
- e) Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;
- f) tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
- g) Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
- h) Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- i) Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
- j) responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di Collaboratori, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- k) Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, salvo quanto previsto dal successivo Art. 25- R.c. Conduzione dello Studio;
- l) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da Terzi;
- m) quando il Contraente è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- n) danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);
- o) per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09634040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
AGENZIA SIVA 642 / DAN 230 02/08 / INTERESA DI RILASCIARE N° 11 20163
ASSICURAZIONE E CALCOLO ASSICURAZIONE INTERESA FINANCE S.p.A. - 101750 21 1052 06-01-01 ASSICURAZIONI
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERESA FINANCE S.p.A.



- p) Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
- q) Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
 - I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
 - II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- r) Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- s) richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447).
- t) Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti all'espletamento di attività di "Funzione pubblica", salvo risulti operante l'estensione della garanzia di cui all'Art. 30 che segue.
- u) Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato e/o da un Collaboratore nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti, salvo risulti operante la garanzia di cui all'art. 31 che segue.

Art. 30 - Funzioni Pubbliche

La garanzia prestata dalla presente Polizza, viene estesa:

- 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre Leggi;
- 2) all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle Leggi vigenti;
- 3) all'attività di componente le commissioni tributarie, ai sensi delle Leggi vigenti, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117- Responsabilità del Giudice.
- 4) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005

Art. 31 - Attività di amministratore e sindaco

La garanzia prestata dalla presente Polizza, viene estesa:

- 1) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori o sindaci.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO NASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

iscritta alla sez. IORF del Registro delle Imprese di Assicurazione al n° 1/20168

Assicuratore e Gruppo assicurato: INTERGEA Finance S.p.A. - iscritta al n° 052 del Gruppo Assicuratori

SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

INTERGEA FINANCE S.p.A. - Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)



Nel caso il cui l'Assicurato abbia dichiarato all'interno del Questionario-Proposta di effettuare attività di Sindaco di Società quotate nei mercati finanziari, aziende di credito o bancarie, società finanziarie di qualunque tipo, imprese di assicurazioni, società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, società tenute alla redazione del bilancio consolidato, consorzi o altri simili organismi in cui partecipi taluna di dette società, aziende o imprese, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà estesa a tali Società, soltanto dietro dichiarazione scritta da parte della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia dichiarato all'interno del Questionario-Proposta di effettuare l'attività di Membro di Consiglio di Amministrazione o di Sindaco per società-clienti che si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o altra analoga situazione, o che abbiano dichiarato bancarotta, l'assicurazione non sarà operante limitatamente a tali società-clienti, indicate nel dettaglio del Questionario-Proposta

2) all'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori o sindaci.

La garanzia è prestata anche per gli incarichi sindacali affidati a Collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente.

Fermo il Massimale indicato nel Modulo di Polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2821 del 06 Agosto 2008
ASSICURAZIONE a CAPITALE ASSICURAZIONE INTERGEA FINANCE S.p.A. - ISCRITTO al n° 001 del Gruppo Assicurazioni
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobis.it